

7. Tribunale di Ferrara, 6 aprile 2005, n. 217

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Dr. Domenico Stigliano

Presidente

Dr. Michele Guernelli

Giudice Rel.

Dr. Sonia Porreca

Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa di 1° grado iscritta al n. 2026 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2004, discussa all'udienza del 25.02.2005

PROMOSSA DA

B. L. - elettivamente domiciliata in Ferrara presso lo studio dell'avv. ..., che la rappresenta e difende come da mandato a margine della memoria ex art. 6D. lgs 17.01.03 n. 5

ATTRICE

CONTRO

CASSA DI RISPARMIO, in persona del legale rappresentante - rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. ..., del Foro di Roma, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, unitamente agli avv.ti... di Ferrara, procuratori generali alle liti con facoltà disgiunte tra loro giusta procura del... a rogito notaio ... di Ferrara rep.... fase.... (in atti)

CONVENUTA

Oggetto: Restituzione somma.

Conclusioni per parte attrice: "In via principale: accertare e dichiarare la nullità dei contratti conclusi dall'attrice di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa per

violazione delle norme imperative del D. lgs n. 58/98, del Regolamento Consob n. 11522 e in relazione all'art. 1418 c.c; e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione della somma di euro 80.080,23 (€3.930,84 + 49.149,39) oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo e risarcimento danni;

con vittoria di spese, competenze ed onorali.

In via subordinata, accertare e dichiarare l'annullamento dei contratti conclusi dall'attrice di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni Parmalat, ai sensi dell'art. 1427 e ss. c.c; e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione della somma di euro 80.080,23 (€3.930,84 + €49.149,39) oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo e risarcimento danni; con vittoria di spese, competenze e onorari”.

Conclusioni parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta

1) nel merito ed in via principale, in accoglimento delle eccezioni formulate e formulande, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti della Cassa di risparmio, in quando totalmente infondate in fatto ed in diritto, stante la liceità del comportamento della medesima;

2) Sempre nel merito, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse ragioni:

a) rigettare le domande di condanna alla “restituzione” di somme, per insussistenza dei relativi presupposti (an debeat) e, comunque, per indeterminatezza o, comunque per difetto di prova sul punto del quantum debeat, determinato senza tenere conto né dell'effettivo valore dei titoli residuati in possesso dell'attrice, né delle relative cedole dalla stessa incassate periodicamente.

b) In via ulteriormente subordinata, accertare il concorso colposo dell'attrice nei fatti di cui è causa e l'omissione da parte della medesima della diligenza ordinaria necessaria per evitare l'aggravamento degli eventuali pregiudizi, con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione del quantum richiesto;

3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20-25.5.2004 B.L. esponeva di essere cliente di vecchia data della Cassa di risparmio, di essere stata indotta e sollecitata da un funzionario della stessa ad investire, nel gennaio, aprile e maggio 2003, Euro 5.732,40=, 8604,70= 49211,84= e 49149,39= in obbligazioni Parmalat 98/05 FR EU e 5,5% 09 EUR, pur avendo specificato di non voler investire in prodotti finanziari rischiosi e di non voler mettere a repentaglio il capitale, e su conforme

assicurazione del funzionario; che successivamente mai era stata avvertita dell'incrementarsi del rischio e quindi dell'opportunità di disinvestire, sino al default dei titoli del gruppo nel dicembre 2003, quando su sua sollecitazione le fu consigliato di vendere solo una parte dei titoli (Euro 65.000) ricavandone Euro 33.281,00 con un danno quindi di Euro 80.080,23.

Rilevava la nullità dei predetti contratti e operazioni concluse con la banca per assenza del prescritto prospetto informativo nella sollecitazione all'investimento, e per inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza (informazione) nella fase precontrattuale, contrattuale, e successiva (assenza di qualsivoglia informazione sulla rischiosità dell'investimento, anzi assicurazioni contrarie), nonché più in generale, in violazione di precise norme imperative poste a tutela del risparmio e di cui al d. lgs. 58/98 (artt. 21 e 23, con relativa inversione dell'onere della prova) e artt. 26, 27, 28, 29, 30 reg. Consob 11522/98, con le conseguenti restituzioni.

In subordine chiedeva l'annullamento dei contratti di "compravendita" dei titoli, essendo stato ottenuto il consenso per errore essenziale e riconoscibile, qualora fosse accertato un conflitto di interessi per avere la banca venduto titoli di sua proprietà, ed accertarsi altresì la ricorrenza di "truffa contrattuale", con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale.

La convenuta si costituiva con comparsa 6.10.2004 in cui eccepiva preliminarmente esser stato promosso il giudizio nelle forme ordinarie e non ex d. lego 5/03; in cui respingeva gli assunti avversari e rilevava che la cliente aveva investito per lungo tempo somme di gran lunga superiori in titoli ugualmente rischiosi; che nessuna sollecitazione gli era stata nel caso di specie rivolta, ma anzi era stata la cliente a voler concentrare in pochi titoli il proprio portafoglio; che nessuna negligenza era imputabile alla banca, essendosi la stessa attenuta alle formalità tutte richieste dalla vigente normativa, ed essendosi sempre la cliente pervicacemente rifiutata di fornire il suo profilo di rischio (che peraltro la banca non disponeva in portafoglio dei titoli ma li aveva acquistati appositamente per l'attrice, essendo le avvertenze ex art. 27 superflue se l'ordine, come nella specie, proveniva spontaneamente dal cliente; che il successivo default era al momento dell'acquisto imprevedibile, e che comunque le domande avversarie non tenevano conto delle cedole incassate e del valore residuo delle obbligazioni; chiedeva, previo mutamento del rito, il rigetto della domanda, anche per carenza di prova sull'an e il quantum, ovvero tenendo conto del concorso colposo della attrice nell'omissione delle cautele necessarie per evitare il danno; il tutto con vittoria di spese.

Cancellata la causa dal ruolo con ordinanza del G.I. del 7.10.04, la stessa era riassunta dell'attrice con memoria ex art. 6 d. lego 5/03 il 5.11.2004, in cui si contestava di aver rifiutato di fornire le informazioni richiesta ex art. 28 reg. Consob 11522, e comunque di avere il "profilo² di investimento assunto dalla banca; di non aver voluto comparire inizialmente obbligazioni Parmalat

(ma A.T. & T) nel maggio 2003, poi essendo stata avvertita dal funzionario del diverso acquisto (con correzione materiale del relativo ordine); la Cassa replicava con memoria notificata il 20.12.2004 in cui negava quanto asserito ex adverso.

Con istanza notificata il 7.1.2005 l'attore chiedeva fissarsi udienza ex art. 9 d.leg. 5703; il giudice relatore nominato fissava per la discussione - con decreto 4.2.2005 -l'udienza del 25.2.2005, in cui il Collegio dopo la discussione, si riservava il deposito della sentenza nel termine di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice va accolta.

In particolare ritiene il collegio di dover partire dalla considerazione per la quale le norme invocate dell'investitore (art. 21 e 23 d.leg. 58/98, artt. Da 26 a 30 reg. Consob 11522/98, di diretta derivazione dall'art. 6, 3° vo. F. lrg. 58/98) hanno carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento, operatori professionali "abilitati" da cui si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune del "buon padre di famiglia") diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali.

Sulla predetta linea sembra attestarsi la più recente giurisprudenza di merito citata anche dall'attore (cfr. Trib. Mantova 18.3.2004; Trib. Firenze 30.5.2004; Trib. Taranto 27.10.2004; cfr. Cass. 3272/2001 sul rilievo pubblicistico della normativa previdente) che questo Tribunale condivide.

Sulla particolare diligenza e correttezza richiesta nella particolare materia dell'investimento, e comunque al "bonus argentarius" nei rapporti con il d. leg. 5/03; in cui respingeva gli assunti avversali e rilevava che la cliente aveva investito per lungo tempo somme di gran lunga superiori in titoli ugualmente rischiosi; che nessuna sollecitazione gli era stata nel caso di specie rivolta, ma anzi era stata la cliente a voler concentrare in pochi titoli il proprio portafoglio; che nessuna negligenza era imputabile alla banca, essendosi la stessa attenuta alle formalità tutte richieste dalla vigente normativa, ed essendosi sempre la cliente pervicacemente rifiutata di fornire il suo profilo di rischio (che peraltro la banca non disponeva in portafoglio dei titoli ma li aveva acquistati appositamente per l'attrice, essendo le avvertenze ex art. 27 superflue se l'ordine, come nella specie, proveniva spontaneamente dal cliente; che il successivo default era al momento dell'acquisto imprevedibile, e che comunque le domande avversarie non tenevano conto delle cedole incassate e del valore residuo delle obbligazioni; chiedeva, previo mutamento del rito, il rigetto della domanda, anche per carenza di

prova sull'an e il quantum, ovvero tenendo conto del concorso colposo della attrice nell'omissione delle cautele necessarie per evitare il danno; il tutto con vittoria di spese.

Cancellata la causa dal ruolo con ordinanza del G.I. del 7.10.04, la stessa era riassunta dell'attrice con memoria ex art. 6 d. leg. 5/03 il 5.11.2004, in cui si contestava di aver rifiutato di fornire le informazioni richiesta ex art. 28 reg. Consob 11522, e comunque di avere il "profilo di investimento assunto dalla banca; di non aver voluto comprare inizialmente obbligazioni Parmalat (ma A.T. & T) nel maggio 2003, poi essendo stata avvertita dal funzionario del diverso acquisto (con correzione materiale del relativo ordine); la Cassa replicava con memoria notificata il 20.12.2004 in cui negava quanto asserito ex adverso.

Con istanza notificata il 7.1.2005 l'attore chiedeva fissarsi udienza ex art. 9 d.leg. 5703; il giudice relatore nominato fissava per la discussione - con decreto 4.2.2005 - l'udienza del 25.2.2005, in cui il Collegio dopo la discussione, si riservava il deposito della sentenza nel termine di legge.

Alla declaratoria di nullità dei contratti consegue la condanna della convenuta alla restituzione della somma a suo tempo utilizzata per l'acquisto dei titoli (nei minori limiti richiesti dalla stessa attrice) oltre interessi legali sino al saldo, e respinta ogni altra domanda, anche subordinata della convenuta, nonché della attrice, inerenti pretese risarcitorie di quest'ultima (per la quale non è provato alcun danno ulteriore, né si tratta di debito di valore).

Non va disposta la restituzione dei titoli alla banca, nessuno avendo formulato la relativa richiesta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa, dichiara la nullità degli "ordini di compravendita titoli" e "di acquisto di valore mobiliare" 15.1.2003, 28.4.2003 e 2.5.2003 intercorsi fra l'attore e la convenuta, e conseguentemente condanna quest'ultima alla restituzione all'attore della somma complessiva di Euro 80.080,23 oltre interessi legali sono al saldo.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite dell'attore, liquidate in Euro 3.500 per onorari, 700 per diritti, 830 per spese, oltre 12,5% IVA e CP.

Così deciso in Ferrara, in Camera di Consiglio il 25 febbraio 2005

Il Giudice Estensore Dott. Michele Guernelli

Il Presidente

Dott. Domenico Stigliano